



**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI**  
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
NELL'UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI**

Approvato dall'Assemblea dell'Unione con deliberazione numero 5 del 24.04.2012  
Modificato dall'Assemblea dell'Unione con deliberazione numero 5 del 10.04.2018

# INDICE

## Capo I – Principi generali

Articolo 1	Oggetto	pag. 3
Articolo 2	Principi e finalità	pag. 3
Articolo 3	Individuazione dei siti di ripresa	pag. 4

## Capo II – Titolari del trattamento dei dati

Articolo 4	Titolare del trattamento dei dati personali	pag. 4
Articolo 5	Responsabile del trattamento	pag. 4
Articolo 6	Incaricati del trattamento e preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 5
Articolo 7	Accesso alla sala di controllo	pag. 5
Articolo 8	Accesso ai sistemi di sicurezza	pag. 5

## Capo III Raccolta dei dati personali

Articolo 9	Trattamento dei dati personali	pag. 6
Articolo 10	Modalità di raccolta e limiti del trattamento dei dati	pag. 6
Articolo 11	Posizione e uso delle telecamere	pag. 6
Articolo 12	Conservazione delle immagini	pag. 7
Articolo 13	Registro delle annotazioni	pag. 8
Articolo 14	Obblighi degli operatori	pag. 8
Articolo 15	Informazioni rese al momento della raccolta	pag. 8

## Capo IV – Diritti dell'interessato

Articolo 16	Diritti dell'interessato	pag. 9
-------------	--------------------------	--------

## Capo V – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Articolo 17	Sicurezza dei dati	pag. 9
Articolo 17 Bis	Istituti scolastici	pag. 9
Articolo 17 Ter	Il deposito dei rifiuti	pag. 10
Articolo 17 Quater	Altri impianti	pag. 10
Articolo 18	Cessazione del trattamento dei dati	pag. 10
Articolo 19	Limiti all'utilizzabilità dei dati personali	pag. 10
Articolo 20	Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 10

## Capo VI – Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 21	Comunicazione	pag. 11
-------------	---------------	---------

## Capo VII – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Articolo 22	Tutela	pag. 11
-------------	--------	---------

## Capo VIII – Modifiche

Articolo 23	Modifiche regolamentari	pag. 11
-------------	-------------------------	---------

## Capo IX – Norme finali

Articolo 24	Norme di rinvio	pag. 12
Articolo 25	Pubblicità del regolamento	pag. 12
Articolo 26	Entrata in vigore	pag. 12

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza all'interno dei territori dell'Unione Comuni della Valtenesi costituita dai Comuni di Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, e Soiano del Lago.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto nel "Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n°196 del30.06.2003) ed agli specifici provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento viene emanato tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nel "Provvedimento in materia videosorveglianza – 8 aprile 2010" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°99 del 29 aprile 2010.

### **Articolo 2 Principi e finalità**

1. L'impianto di videosorveglianza è gestito dell'Unione Comuni della Valtenesi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.
2. L'impiego dell'impianto di videosorveglianza non deve determinare un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati.
3. Le finalità dell'impianto di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate dell'Unione dei Comuni della Valtenesi in particolare dal Dlgs. n°267 del 18/08/2000, dal D.L. 23.02.2009 n°11 convertito con l. n°38 del 23.04.20 09 nonché allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti. L'installazione del sistema di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto altresì di tutte le disposizioni applicabili, quali le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite sulla vita privata e sul controllo a distanza dei lavoratori.
4. In particolare l'impianto di videosorveglianza installato nel territorio dell'Unione Comuni della Valtenesi e gestito dall'Unione stessa svolge le funzioni di:
  - a) Protezione dell'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica;
  - b) Prevenzione ed accertamento dei reati;
  - c) Razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite al Comune;
  - d) Monitoraggio del traffico e controllo della viabilità anche in aree di particolare interesse per l'utenza pedonale;
  - e) Controllo a distanza di determinate aree di maggior rilevanza per l'interesse generale o con maggiori criticità;
  - f) Prevenzione e repressione di atti illeciti, anche sul versante dell'abbandono dei rifiuti su suolo, nonché di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio dell'Unione Comuni della Valtenesi, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, anche attraverso telecamera installata su mezzo mobile.
  - g) rilevazione delle infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente omologate;
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive ed interesseranno esclusivamente i soggetti che transiteranno nell'area videosorvegliata.
6. Il sistema di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

### **Articolo 3**

#### **Individuazione dei siti di ripresa**

L'individuazione dei siti di ripresa dell'impianto di videosorveglianza installato in ogni Comune dell'Unione spetta al relativo Comune che vi provvederà mediante apposita deliberazione di Giunta trasmessa e successivamente ratificata dalla Giunta dell'Unione dei Comuni della Valtenesi. Analogo iter dovrà essere seguito per le eventuali successive modifiche od integrazione.

## **CAPO II**

### **TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Articolo 4**

##### **Titolare del trattamento dei dati personali**

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali rilevati con il sistema di videosorveglianza intercomunale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, è rappresentato dal Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.
2. Le decisioni che competono al titolare in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, sono assunte dagli organi politici ed amministrativi in relazione alle competenze rispettivamente loro attribuite dalla legge.
3. Il titolare può nominare, con le modalità previste dall'art.5 del presente regolamento, uno o più responsabili del trattamento dei dati. In caso di mancata nomina, il titolare è responsabile di tutte le operazioni di trattamento.

#### **Articolo 5**

##### **Responsabile del trattamento**

1. Il Comandante della Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi, è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.29 del Dlgs. N°196/2 003, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Unione Comuni della Valtenesi, mediante apposito provvedimento del Presidente dell'Unione dei comuni della Valtenesi.
2. Il Presidente può altresì individuare uno o più soggetti che svolgano la funzione di responsabile del trattamento dei dati in caso di assenza del Comandante della Polizia Locale. Il Presidente può consentire che il Responsabile del trattamento possa ricorrere alla delega scritta di funzioni.
3. Il responsabile del trattamento individuato ai sensi del secondo comma deve essere scelto tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e del presente Regolamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
4. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione;
6. Il responsabile assicura l'attuazione e verifica l'efficacia delle misure di sicurezza dei dati, cura il corretto adempimento degli obblighi d'informazione previsti dall'art.13 del Dlgs.n°196/2003 ed il riscontro alle richieste rivolte dagli interessati ai sensi dell'art.7 del Dlgs. N°196/2003.
7. Il responsabile individua gli incaricati del trattamento ed impartisce loro tutte le disposizioni operative cui attenersi per l'attuazione delle norme del presente regolamento. In particolare stabilisce le modalità di accesso ai locali della centrale operativa, a quelle di accesso alle modalità di conservazione dei supporti contenenti le immagini registrate, nonché quelle di utilizzo delle credenziali di accesso.

## **Articolo 6**

### **Incaricati del trattamento e preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Comando di Polizia Locale.
2. Il responsabile del trattamento individua, designa e nomina gli incaricati del trattamento dei dati personali tra i dipendenti della Polizia Locale, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
3. Il responsabile può altresì nominare quali incaricati del trattamento anche altri operatori di polizia, dipendenti comunali o collaboratori esterni che in ragione del proprio ufficio, servizio od attività, siano legittimati ad accedere ai dati del sistema di videosorveglianza.
4. Gli incaricati devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del responsabile, che vigila sulla loro corretta osservanza.
5. Con l'atto di nomina ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. L'incaricato può accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti assegnatigli.
6. Ad ogni incaricato vengono assegnate le credenziali ed uno specifico livello di accesso al sistema.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Accesso alla sala di controllo**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al Responsabile del Trattamento, ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione Comuni della Valtenesi, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine nonché agli incaricati, interni o esterni alla Polizia Locale, per l'esercizio delle attività oggetto dell'incarico.
2. Eventuali accessi da parte di persone diverse da quelle indicate al primo comma devono essere autorizzati, anche verbalmente, dal responsabile o da un incaricato al trattamento.
3. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni di dati eccedenti rispetto alle proprie prestazioni da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti, nonché istruzioni affinché il personale addetto alle pulizie non assuma alcun dato.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **Articolo 8**

### **Accesso ai sistemi e sicurezza**

1. L'accesso ai sistemi di sicurezza è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati e ai preposti, nominati ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema.
3. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non devono essere divulgate o cedute. Previa richiesta scritta e motivata al Responsabile, i preposti potranno essere autorizzati a variare le proprie credenziali.
4. I dati devono essere protetti da idonee misure di sicurezza conformi a quanto previsto dall'allegato B del Dlgs. n°196/2003.
5. Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente al responsabile, all'incaricato e al preposto l'accesso ai dati personali.

## **CAPO III RACCOLTA DEI DATI PERSONALI**

### **Articolo 9 Trattamento dei dati personali**

1. È considerato dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
2. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini anche effettuato mediante un impianto di videosorveglianza configura un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. b) del Dlgs. N°196/2003.
3. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Le prescrizioni del presente regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, secondo le definizioni contenute nel Dlgs. N°196/2003.

### **Articolo 10 Modalità di raccolta e limiti del trattamento dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installato e gestito dalla Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi e vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo art. 12;

### **Articolo 11 Posizione e uso delle telecamere**

1. Le telecamere di cui agli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta di ogni Comune aderente all'Unione Comuni della Valtenesi ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso la Sala di controllo della Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi che ha sede in Manerba del Garda in Via Valtenesi 48.
4. Le telecamere possono essere di tipo fisso ovvero con inquadratura che non varia oppure di tipo mobile (c.d. telecamere "Dome") ovvero con inquadratura variabile. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
5. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.
6. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Le telecamere possono prevedere anche l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

7. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.

8. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso la Sala di Controllo del Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi.

9. I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.

10. Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

## Articolo 12

### Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.

2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Dlgs. n°196/2003 e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al decreto stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

3. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:

a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione **fissata in 7 giorni** successivi alla rilevazione delle immagini così come previsto dall'art. 6 comma 8 del D.L. 23.02.09 N°11 convertito con L.23.04.09 N°38;

b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque sono consentiti solo per necessità derivanti da indagini su un evento già accaduto o realmente incombente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;

c) la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovra registrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;

d) l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo

riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione. L'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;

e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:

- riscontro a richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
- accertamento o indagini su illeciti, da parte del personale della Polizia Locale, nell'ambito delle esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;

f) le immagini estratte devono venire temporaneamente salvate su hardware del sistema e/o su supporto portatile e messe a disposizione del richiedente interessato, quale l'Autorità Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria o comunque coloro che siano stati autorizzati all'accesso.

g) le immagini estratte dovranno essere conservate presso la cassaforte del Comando di Polizia Locale in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso

di inutilizzo, i supporti portatili dovranno essere materialmente distrutti e le immagini salvate su hardware dovranno essere cancellate;

h) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione, quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

### **Articolo 13**

#### **Registro delle annotazioni**

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini il Responsabile del trattamento può istituire apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza ed elencate nel successivo comma.

2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento. Nel registro sono anche annotati gli accessi autorizzati in maniera specifica ai sensi dell'art.7 comma 2 del presente regolamento.

3. Nel registro dovrà esser annotato ogni evento di cui al comma precedente, nonché le motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.

4. Tale registro deve essere custodito presso la Sala di Controllo della Polizia Locale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

### **Articolo 14**

#### **Obblighi degli operatori**

1. Il responsabile del trattamento e gli incaricati dovranno attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente e dal presente regolamento nonché dagli atti di nomina e dalle ulteriori disposizioni operative.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso per tutto ciò che si svolge nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità previste dal presente Regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Articolo 15**

#### **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. L'Unione dei Comuni della Valtenesi in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del DLgs. n°196/2003, provvede ad affiggere adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono effettuate le riprese mediante telecamere, conformemente al dettato normativo vigente.

2. L'Unione dei Comuni della Valtenesi, nella persona del responsabile del trattamento, è tenuta a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali contestualmente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante avviso sul sito internet del Comune, comunicato stampa ai quotidiani di rilevanza locale ed eventuali altre forme di divulgazione che verranno ritenute idonee.



**CAPO IV**  
**DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**Articolo 16**  
**Diritti dell'interessato**

1. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. N°196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento, attraverso la presentazione di un'apposita istanza.
2. Per ciascuna richiesta presentata ai sensi del primo comma, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del Dlgs. N°196/2003, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi e può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al responsabile del trattamento mediante presentazione di apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata. Il richiedente deve sempre dimostrare la propria identità e, se agisce per conto di altri, i propri poteri rappresentativi.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

**CAPO V**  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALL'UTILIZZABILITA'**  
**DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

**Articolo 17**  
**Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12 del presente regolamento.
2. Il server ove sono raccolte le immagini è inserito in una struttura chiusa a chiave.
3. La sala di controllo è collocata presso il Comando della Polizia Locale, con sede in Manerba del Garda, Via Valtenesi n°48, il cui accesso è vietato al pubblico.

**Articolo 17 Bis**  
**Istituti scolastici**

Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

### **Articolo 17 Ter Il deposito dei rifiuti**

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

### **Articolo 17 Quater Altri impianti**

Nella gestione di eventuali altri impianti di videosorveglianza ubicati sul territorio dell'Unione Comuni Valtenesi, installate da privati a cura e spese dei richiedenti, e destinati esclusivamente alla ripresa di spazi ed aree pubbliche e/o aperte all'uso pubblico e/o di proprietà comunale devono essere adottati, per quanto possibile tecnicamente, gli stessi criteri posti a tutela della riservatezza dei cittadini dal presente Regolamento.

Tali impianti devono essere inseriti nel circuito di videosorveglianza dell'Unione Comuni della Valtenesi, previo autorizzazione del Corpo Polizia Locale che valuterà problematiche tecniche, posizione, eventuali lavori da eseguire per il collegamento, nonché l'angolo di inclinazione delle riprese.

### **Articolo 18 Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali vengono distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali relativi all'impianto attivato.

### **Articolo 19 Limiti all'utilizzabilità dei dati personali**

La materia dell'utilizzabilità dei dati personali, raccolti mediante l'impianto della videosorveglianza gestito dalla Polizia Locale, è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Dlgs. N°196 del 30.06.2003 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Articolo 20 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30.06.2003 N°196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

## **CAPO VI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

### **Articolo 21 Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione dei Comuni della Valtenesi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa qualora sia prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa qualora sia necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 30/06/2003 n°196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. N°196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO VII TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **ARTICOLO 22 Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del Codice per il trattamento dei dati (Dlgs. n°196/2003).
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal presente regolamento.

## **CAPO VIII MODIFICHE**

### **Articolo 23 Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, gli atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e gli atti regolamentari generali dell'assemblea dell'Unione dei Comuni della Valtenesi si intendono, comunque, immediatamente recepiti dal presente regolamento.

**CAPO IX  
NORME FINALI**

**Articolo 24  
Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Articolo 25  
Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valtenesi e di ogni Comune aderente all'Unione stessa.

**Articolo 26  
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione dell'assemblea dell'Unione Comuni della Valtenesi che lo approva, è pubblicato secondo le modalità previste dalla legge vigente ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Valtenesi.

## ALLEGATI

- a) Informativa sistema di Videosorveglianza del territorio Unione Comuni Valtenesi;
- b) Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio;
- c) Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta;
- d) Modello 3: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere;
- e) Convenzione con Privati.

Allegato a)



## UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it – www-polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:  
Manerba d/G.  
Moniga d/G.  
Padenghe s/G.  
Soiano d/L.

### INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO UNIONE COMUNE VALTENESI

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali  
(Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)

#### IL PRESIDENTE UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

**Visto** il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;

**Visto** il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010);

**Richiamato** in particolare il punto 3.1 del "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" dell'8 aprile 2010 che prevede: "Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata... A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita già individuato ai sensi dell'art. 13 comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004";

**Dato atto** che l'informativa "minima" viene adempiuta attraverso il posizionamento di appositi cartelli segnalatori nelle zone di installazione delle telecamere;

**Viste** le indicazioni di cui al punto 3.1.1 del "Provvedimento in materia di Videosorveglianza" in materia di adempimenti in merito all'informativa;

**Ravvisata** la necessità di aggiornare l'elenco delle telecamere installate sul territorio comunale;

#### RENDE NOTO

L'Unione Comuni della Valtenesi ha ulteriormente implementato il sistema di videosorveglianza del territorio comunale, ai fini della sicurezza pubblica per la tutela del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite, il controllo e il miglioramento della viabilità urbana, mediante l'installazione di telecamere collocate nelle località riepilogativamente indicate di seguito:

N°	Tipo	Telecamera	Posizione
<b>COMUNE DI MANERBA DEL GARDA</b>			
1	FISSA	ACQUASAPONE	VIA TREVISAGO AL FIANCO DI ACQUASAPONE
2	FISSA	BANCA INTESA – LATO BANCA	VIA KENNEDY, PARCHEGGIO PUBBLICO DI FRONTE ALLA BANCA
3	FISSA	BANCA INTESA – LATO STRADA	VIA KENNEDY, PARCHEGGIO PUBBLICO DI FRONTE ALLA BANCA
4	FISSA	BIBLIOTECA	PIAZZA A. MORO CORTILE BIBLIOTECA COMUNALE
5	FISSA	BIBLIOTECA 1	PIAZZA A. MORO INGRESSO CORTILE BIBLIOTECA COMUNALE
6	FISSA	CHIESA 1	PIAZZA A. MORO DA VIA V. EMANUELE II
7	DOME	CHIESA 2	PIAZZA A. MORO DA VIA DON ANGELO MERICI
8	FISSA	CHIESA BIKE	PIAZZA A. MORO IN PROSSIMITA' DELLA POSTAZIONE BIKE SHARING
9	DOME	CIMITERO	CORSO EUROPA IN PORSSIMITA' DELL'INGRESSO BASSO DEL CIMITERO COMUNALE
10	FISSA	COMUNE 1	PIAZZA SAN. GIOVANNI ALL'ALTEZZA DEL MUNICIPIO / INGRESSO PIAZZA
11	FISSA	COMUNE 2	PIAZZA SAN. GIOVANNI ALL'ALTEZZA DEL MUNICIPIO / USCITA PIAZZA

12	DOME	CROCIALE	SP572 VIA TREVISAGO DIREZIONE MONIGA ALL'ALTEZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ROTONDA
13	FISSA	CROCIALE BIKE	VIA GASSMAN IN PROSSIMITA' DELLA POSTAZIONE BIKE SHARING
14	FISSA	DUSANO BIKE 1	VIA TASSO INGRESSO PORTO DUSANO - ROTATORIA
15	FISSA	DUSANO BIKE 2	VIA TASSO INGRESSO PORTO DUSANO DIREZIONE BIKE SHARING - ROTATORIA
16	DOME	MONTINELLE	PIAZZA SAN BERNARDO INTERSEZIONE CON VIA LEUTELMONTE
17	FISSA	MONTINELLE BIKE	PIAZZALE SIMONATI IN PROSSIMITA' DELLA POSTAZIONE BIKE SHARING
18	DOME	PALAZZETTO DOME	VIA DELLA SELVA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PALASPORT
19	FISSA	PALAZZETTO SCALE	VIA DELLA SELLA - PALASPORT - INGRESSO SCALE LATERALE
20	FISSA	PALAZZETTO RETRO	VIA DELLA SELVA - PALASPORT - RETRO EDIFICIO
21	FISSA	PALAZZETTO BIKE	VIA DELLA SELVA ALL'ALTEZZA DELLA POSTAZIONE BIKE SHARING
22	FISSA	PORTEC 1	SP752 ROTATORIA ALL'ALTEZZA "DEL PORTEC" DIREZIONE MONIGA VERSO MANERBA
23	FISSA	PORTEC 2	SP752 ROTATORIA ALL'ALTEZZA "DEL PORTEC" DIREZIONE MANERBA VERSO MONIGA
24	DOME	PRIMO MAGGIO	VIA I° MAGGIO ADIACENTE ALLA CABINA "ENEL"
25	DOME	ROCCA	VIA DELLA ROCCA INGRESSO POSTEGGIO VIA DELLA ROCCA
26	FISSA	ROCCA INGRESSO	INGRESSO ZONA STORICA ROCCA MANERBA
27	FISHING	ROCCA CROCIE	CROCIE ROCCA
28	FISSA	ROMANTICA 1 BIKE	VIA ROMANTICA ALL'ALTEZZA DEL BIKE SHARING
29	FISSA	ROMANTICA 2 BIKE	VIA ROMANTICA ALL'ALTEZZA DEL BIKE SHARING
30	DOME	SCUOLE 1	VIA MINERVA ALL'INTERNO DEL COMPLESSO SCOLASTICO
31	DOME	SCUOLE 2	VIA MINERVA POSTEGGIO A DESTRA DIREZIONE VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II
32	DOME	TORCHIO	VIA TORCHIO INGRESSO ZONA ALAGGIO
33	DOME	TORCHIO 2	VIA TORCHIO A DESTRA DEL BAR / ZONA PORTUALE
34	FISSA	TORCHIO BIKE	VIA TORCHIO ALL'ALTEZZA DEL BIKE SHARING
35	FISSA	RESIDENCE IL DOSSO	VIALE RISOLGIMENTO ALL'ALTEZZA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DIFRONTE AL RESIDENCE IL DOSSO
36	FISSA	CASE SPARSE SERRAGLIE	VIA CASE SPARSE SERRAGLIE
<b>COMUNE DI MONIGA DEL GARDA</b>			
37	FISSA	PARCHEGGIO PICCOLO CAMPEGGIO	VIA SAN MICHELE
38	FISSA	PARCHEGGIO GRANDE CAMPEGGIO	VIA SAN MICHELE
39	FISSA	STRADA CAMPEGGIO	VIA SAN MICHELE
40	DOME	COMUNE 2	VIA CARLO ALBERTO - ALL'ALTEZZA DELL'INFORMA CITTA'
41	DOME	COMUNE 1	PIAZZA SAN MARTINO ANTISTANTE IL COMUNE
42	DOME	COMUNE 3 FONTANA	INTERSEZIONE SP39 CON VIA CARLO ALBERTO, ALL'ALTEZZA DELLA FONTANA DIFRONTE AL MUNICIPIO

43	FISSA	NAMPONTI	DIFRONTA ALL'ECOBX NEL PARCHEGGIO IN VIA NAMPONTI
44	FISSA	PARCHETTO	VIA PORTO PARCO GIOCHI
45	DOME	PARCO 1	SP39 - VIA MAGENTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO COMUNALE ACCANTO ALLA POSTAZIONE DI ACQUA
46	FISSA	PARCO 2	SP39 - VIA MAGENTA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO COMUNALE
47	DOME	PORTO 1	VIA PORTO ALL'INGRESSO DELLA ZONA PORTUALE
48	FISSA	PORTO 2	VIA PORTO INTERSEZIONE CON VIA SAN MICHELE
49	FISSA	ELEMENTARI	VIA PORTO - COMPLESSO SCOLASTICO
50	FISSA	PARCHEGGIO INGRESSO INFANZIA	VIA PORTO - COMPLESSO SCOLASTICO
51	FISSA	PARCHEGGIO ELEMENTARI	VIA PORTO - COMPLESSO SCOLASTICO
<b>COMUNE DI SOIANO DEL LAGO</b>			
52	DOME	SCUOLE	VIA CASTELLANA ROTATORIA VIA CIUCANI
<b>COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA</b>			
53	DOME	CAMPO SPORTIVO	VIA POSSERLE' ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO
54	FISSA	CASTELLO - PARCHEGGIO FRONTE	VIA CASTELLO - PARCHEGGIO FRONTE CASTELLO
55	FISSA	CASTELLO - PARCHEGGIO RETRO	VIA CASTELLO - NEL PARCHEGGIO STERRATO DIETRO AL CASTELLO
56	DOME	CIMITERO DOME	VIA METELLI - ALL'INGRESSO DEL PARCHEGGIO STERRATO DEL CIMETRO
57	DOME	CIMITERO 2	VIA METELLI - ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO STERRATO DEL CIMITERO
58	DOME	ISOLA ECOLOGICA DOME	VIA DELL'ARTIGIANATO - INGRESSO ISOLA ECOLOGICA
59	FISSA	ISOLA ECOLOGICA FISSA 1	VIA DELL'ARTIGIANATO - ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA
60	FISSA	ISOLA ECOLOGICA FISSA 2	VIA DELL'ARTIGIANATO - ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA
61	FISSA	ISOLA ECOLOGICA FISSA 3	VIA DELL'ARTIGIANATO - ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA
62	DOME	LIDO INGRESSO SPIAGGIA	VIA DEL LIDO - INGRESSO ALLA SPIAGGIA
63	FISSA	LIDO ALTO PARCHEGGIO	VIA DEL LIDO - INGRESSO PARCHEGGIO
64	FISSA	LIDO PARCHEGGIO BASSO	VIA DEL LIDO - PARTE CENTRALE DEL PARCHEGGIO
65	FISSA	LIDO USCITA SPIAGGIA	VIA DEL LIDO - PARCHEGGIO FINALE
66	DOME	FILZA PARCHEGGIO	VICOLO FRATELLI BERETTA - PARCHEGGIO PUBBLICO
67	DOME	FILZA	VICOLO FRATELLI BERETTA - PARCHEGGIO PUBBLICO
68	DOME	PIAZZA CADUTI	PIAZZA CADUTI
69	FISSA	PIAZZA CADUTI	PIAZZA CADUTI INTERSEZIONE CON VIA CHIESA
70	FISSA	PIAZZA CADUTI	PIAZZA CADUTI ANTISTANTE IL MONUMENTO
71	FISSA	PORTO VILLA GARUTI 1	PORTO GARUTI SUL PONTILE
72	FISSA	PORTO VILLA GARUTI 2	PORTO GARUTI SUL PONTILE
73	FISSA	SCUOLA DELL'INFANZIA INGRESSO	VIA TALINA - INGRESSO SCUOLE
74	FISSA	SCUOLA DELL'INFANZIA AREA PARCHEGGIO	VIA TALINA - PARCHEGGIO SCUOLE
75	DOME	SCUOLE	VIA TALINA - PARCHEGGIO SCUOLE



76	FISSA	PARCHEGGIO MARCONI 1	VIA	PARCHEGGIO A PAGAMENTO VIA MARCONI
77	FISSA	PARCHEGGIO MARCONI 2	VIA	PARCHEGGIO A PAGAMENTO VIA MARCONI
78	FISSA	PARCHEGGIO MARCONI 3	VIA	PARCHEGGIO A PAGAMENTO VIA MARCONI
79	FISSA	PARCHEGGIO MARCONI 4	VIA	PARCHEGGIO A PAGAMENTO VIA MARCONI
<b>VARCHI LETTURA TARGHE UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI</b>				
LPT0	FISSA	MANERBA - TREVISAGO	VIA	MONODIREZIONALE - MANERBA DIREZIONE MONIGA
LPT1	FISSA	MANERBA - VIA CATULLO		BIDIREZIONE - MANERBA CONFINE SAN FELICE
LTP2	FISSA	MANERBA - TREVISAGO	VIA	MONODIREZIONALE - MONIGA DIREZIONE MANERBA INGRESSO ROTTATORIA
LTP3 NORD	FISSA	MANERBA MONTANINA	VIA	BIDIREZIONALE CONTROSTRADA VIA MONTANINA
LTPSUD	FISSA	MANERBA MONTANINA	VIA	MONODIREZIONALE - INGRESSO VIA MONTANINA DA SP572
LTP4	FISSA	MANERBA - "GIOVE POSITIVO"		MONODIREZIONALE - SP572 INTERSEZIONE CON VIA DELLE CAVE
LTP5	FISSA	MANERBA - "GIOVE POSITIVO" 2		MONODIREZIONALE - SP572 MANERBA DIREZIONE SALO'
LTP6	FISSA	MANERBA - "GIOVE POSITIVO" 3		MONODIREZIONALE - SP572 MANERBA DIREZIONE "CROCIALE" MONIGA
LTP7	FISSA	SOIANO - VIA OMODEO		BIDIREZIONALE - VIA OMODEO ALL'ALTEZZA DEL GARDAGOLF INTERSEZIONE CON VIA X GIORNATE
LTP8	FISSA	SOIANO - SP25		BIDIREZIONALE - SP25 ROTATORIA CONFINE CON POLPENAZZE
LTP9A	FISSA	SOIANO "MONASTERO"		MONODIREZIONALE - SP25 ROTATORIA DIREZIONE BRESCIA
LTP9B	FISSA	SOIANO "MONASTERO"		MONODIREZIONALE - SP25 DIREZIONE VIA A. MORO
LTP10	FISSA	PADENGHE - VIA GRAMSCI		BIDIREZIONALE - VIA GRAMSCI INTERSEZIONE CON VIA PRATELLO
LPT11A	FISSA	PADENGHE SP4 VERSO NORD		MONODIREZIONALE - VIA MAZZARDI DIREZIONE NORD
LPT11B	FISSA	PADENGHE SP4 VERSO SUD		MONODIREZIONALE - VIA MAZZARDI DIREZIONE SUD
LPT12A	FISSA	PADENGHE - ROTONDA VIA VIGHENZI		MONODIREZIONALE - VIA VIGHENZI INTERSEZIONE CON VIA MAZZARDI INGRESSO DA LONATO
LPT12B	FISSA	PADENGHE - ROTONDA VIA VIGHENZI		MONODIREZIONALE - VIA VIGHENZI INTERSEZIONE CON VIA MAZZARDI DIREZIONE CENTRO
LPT13	FISSA	PADENGHE - VIA MARCONI "LA BUSSOLA"		MONODIREZIONALE - VIA MARCONI DIREZIONE LONATO
LPT14	FISSA	PADENGHE - VIA MARCONI "LA BUSSOLA"		MONODIREZIONALE - VIA MARCONI INGRESSO DA LONATO
	N. 3	FOTO TRAPPOLE MOBILI		

L'ambito di azione delle telecamere è indirizzato alle zone di pertinenza pubblica o accessibili al pubblico. Saranno evitate, salvo necessità, immagini ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il sistema di Videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno soggetti, mezzi di trasporto ed altre cose presenti nell'area interessata dalla sorveglianza.

Il presente avviso in formato integrale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online e nel sito internet dell'Unione Comuni della Valtenesi <http://www.unionecomunivaltenesi.it>; copia dello stesso può essere richiesta al titolare del trattamento, rivolgendosi alla Polizia Locale Unione Comuni della Valtenesi.

Il medesimo avviso potrà essere integrato o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione.

Manerba del Garda, lì

IL PRESIDENTE  
UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI  
(AVANZINI Dott.ssa Patrizia)

Allegato b)



## UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it – www-polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:  
Manerba d/G.  
Moniga d/G.  
Padenghe s/G.  
Soiano d/L.

### MODELLO 1 MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI E VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.  
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

**Visto** il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

**Considerato** che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt.31 e ss. del relativo Codice);

**Accertato** che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

**Preso atto** che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art.615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

**Letto** l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art.30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dei soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art.29 del relativo Codice);

**Considerato** che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162, comma 2-ter, del Codice relativo;

**Appurato** che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162, comm2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art.169 del relativo Codice:

#### DISPONE

Il/la signor/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza dell'Unione Comuni della Valtenesi nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la Signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali e visualizzare le immagini in diretta.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Allegato c)



## UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it – www-polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:  
Manerba d/G.  
Moniga d/G.  
Padenghe s/G.  
Soiano d/L.

### MODELLO 2

MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI E VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI IN DIRETTA E IN TEMPI DIFFERITI, ESEGUIRE REGISTRAZIONI, COPIARE, CANCELLARE, ESTRAPOLARE, SPOSTARE L'ANGOLO VISUALE E MODIFICARE LO ZOOM DELLE TELECAMERE

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA DA APPLICARE AI DATI PERSONALI TRATTATI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA.  
INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PREPOSTI.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di responsabile del trattamento dati concernente il sistema di videosorveglianza:

**Visto** il provvedimento a carattere generale emanato dal Garante dei Dati Personali pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010;

**Considerato** che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt.31 e ss. del relativo Codice);

**Accertato** che devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica);

**Preso atto** che è inevitabile (in considerazione dell'ampio spettro di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza, anche in relazione ai soggetti e alle finalità perseguite nonché della varietà dei sistemi tecnologici utilizzati) le misure minime di sicurezza possano variare anche significativamente ed è tuttavia necessario che le stesse siano quanto meno rispettose dei principi che seguono:

- a) In presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art.615-ter del codice penale;
- f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne

garantiscono la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

**Letto** l'art. 3.3.2 del Provvedimento in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.99 del 29 aprile 2010 mediante il quale viene stabilito che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art.30 del relativo Codice) e che deve trattarsi di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dei soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.). Vanno osservate le regole ordinarie anche per ciò che attiene all'eventuale designazione di responsabili del trattamento (art.29 del relativo Codice);

**Considerato** che il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162, comma 2-ter, del Codice relativo;

**Appurato** che l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art.162, comm2-bis, ed integra la fattispecie di reato prevista dall'art.169 del relativo Codice:

#### DISPONE

Il/la signor/a \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ è incaricato ed autorizzato a trattare i dati personali presenti nel sistema di videosorveglianza dell'Unione Comuni della Valtenesi nell'ambito di svolgimento dell'attività di gestione delle immagini; in particolare la Signoria Vostra è autorizzata ad accedere ai locali, visualizzare le immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Allegato d)



**UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI**

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it - www-polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:  
Manerba d/G.  
Moniga d/G.  
Padenghe s/G.  
Soiano d/L.

**MODELLO 4**

**MODULO PER AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AI LOCALI PER MANUTENZIONE ED EVENTUALI VERIFICHE TECNICHE**

Si autorizza la S.V. \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_ ad eseguire interventi derivati da esigenze e/o manutenzioni dell'impianto della videosorveglianza.

La S.V. potrà accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo al solo fine di effettuare opere di manutenzione ed eventuali verifiche tecniche, esclusivamente in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati della visione delle immagini.

Luogo \_\_\_\_\_, data \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI**

Allegato e)



## UNIONE COMUNI DELLA VALTENESI

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Sede: Manerba del Garda (BS) - Via Valtenesi n.° 48

Tel. 0365/552025

polizialocalevaltenesi@pec.it – www.polizialocale-valtenesi.it

Comuni di:  
Manerba d/G.  
Moniga d/G.  
Padenghe s/G.  
Soiano d/L.

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
nella sede dell'Unione Comuni della Valtenesi, tra:

- L'Unione Comuni della Valtenesi, con sede legale in Via Gassman n. 25, con Codice Fiscale n. 02348850989, rappresentato da \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente;  
e
- il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'immobile sito in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_;

Si conviene e si stipula la seguente Convenzione:

### Articolo 1

#### Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la regolamentazione relativa a telecamere da installarsi a carico di privati ed amministratori di condomini (d'ora in avanti denominati "Richiedente") esclusivamente per il controllo delle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico prospicienti gli immobili di proprietà o gli immobili amministrati nel rispetto di quanto prescritto all'art. 16 del Regolamento dell'Unione Comuni della Valtenesi per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Comuni della Valtenesi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti denominato "Regolamento") e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (d'ora in avanti denominato "Codice della Privacy"). Le telecamere oggetto della presente Convenzione non potranno assolutamente essere adibite a controllo di aree non soggette ad uso pubblico.

### Articolo 2

#### Installazione ed alimentazione elettrica delle telecamere

Le telecamere oggetto della presente Convenzione sono installate a cura e spese del Richiedente e sono inserite all'interno del circuito della videosorveglianza dell'Unione, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale che valuterà problematiche tecniche, posizione, eventuali lavori da eseguire per il collegamento, nonché l'angolo di inclinazione delle riprese.

La posizione proposta dal Richiedente verrà vagliata dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi, che esprimerà parere in tal senso e potrà applicare disposizioni e prescrizioni in merito, nel rispetto del Codice della Privacy e del Regolamento, nell'atto di autorizzazione alla installazione del manufatto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui al comma precedente le telecamere possono essere acquistate e fatte installare dal Richiedente da ditte di propria fiducia e di qualsiasi modello, fatti salvi eventuali limiti imposti dalla normativa in materia di videosorveglianza, purché compatibili ed integrabili col software e hardware del sistema di videosorveglianza della Polizia Locale Unione Comuni della Valtenesi senza modifiche allo stesso.

L'alimentazione elettrica dei manufatti installati sarà a cura del Richiedente per tutta la durata di vita della telecamera.

Ogni spesa per la connessione alla rete dell'Unione Comuni di videosorveglianza è a carico del Richiedente.



### **Articolo 3**

#### **Cartelli di avviso**

Il Richiedente dovrà inoltre affiggere uno o più cartelli posizionati nelle vicinanze della telecamera di videosorveglianza, conforme al modello stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 29/4/2004 e chiaramente visibili. I cartelli possono essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze di essi e non necessariamente nelle immediate vicinanze della telecamera.

Nel caso la telecamera venisse installata da un amministratore di condominio, quest'ultimo dovrà farsi carico di affiggere all'interno del condominio amministrato apposito avviso indicante l'esistenza della telecamera stessa e l'attivazione di registrazioni da parte del Comando della Polizia Locale Unione Comuni della Valtenesi, non miranti direttamente ai condomini, ma all'area prospiciente l'immobile.

### **Articolo 4**

#### **Manutenzione**

La manutenzione ordinaria delle telecamere, una volta entrate nel circuito della videosorveglianza comunale, sarà a carico dell'Unione Comuni della Valtenesi, mentre rimane a carico del Richiedente la manutenzione straordinaria, ivi compresa la sostituzione, dovuta a danni derivanti da terzi, da eventi meteorologici, da atti vandalici o per la vetustà dell'apparecchio.

### **Art. 5**

#### **Cessione dell'immobile**

In caso di cessione successiva dell'immobile interessato dall'installazione da parte del Richiedente, o di passaggio di consegna dell'immobile ad altro amministratore, il subentrante accetta, con atto espresso, le prescrizioni dettate in fase di approvazione della richiesta precedentemente inoltrata.

Il nuovo Richiedente dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale il subentro.

### **Art. 6**

#### **Accesso alle immagini**

Una volta installate e funzionanti le telecamere installate ai sensi della presente Convenzione entrano a far parte del sistema di videosorveglianza dell'Unione Comuni e sono collegate unicamente ai server del Servizio di Videosorveglianza dell'Unione Comuni.

Il Richiedente non potrà avere alcun accesso alle immagini, né in diretta né registrate, né alcuna agevolazione presso il Comando Polizia Locale in caso di fatti che richiedano la visura delle telecamere installate ai sensi della presente Convenzione.

Le immagini saranno gestite dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Comuni della Valtenesi e trattate da tale ufficio nello stesso identico modo di quelle registrate dalle telecamere del sistema della videosorveglianza dell'Unione Comuni, nel rispetto del Codice della Privacy e del Regolamento dell'Unione Comuni per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza. Per quanto concerne le misure di sicurezza, i limiti di utilizzo delle immagini nonché l'accesso ai dati registrati, si fa riferimento al Regolamento dell'Unione Comuni per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza.

### **Art. 7**

#### **Titolarità e responsabilità dei dati**

Titolare dei dati, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice della Privacy è l'Unione Comuni della Valtenesi.

Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza, così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del Codice della Privacy è il Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare in forma scritta le proprie funzioni. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

## **Art. 8**

### **Durata della Convenzione e responsabilità**

La presente Convenzione decorre dal giorno della stipula ed ha durata decennale.

Allo scadere del decimo anno o dal momento in cui la telecamera si rendesse inservibile per vetustà o per guasti tecnici irreparabili ed il Richiedente non provvedesse a sostituirla entro trenta giorni, la Convenzione si intende di fatto scaduta e resta a carico del Richiedente l'onere di smontaggio della stessa nonché delle altre strutture installate e dello smaltimento a norma di legge di tali materiali.

Durante il periodo di vigenza della Convenzione la telecamera installata e funzionante fa parte a tutti gli effetti del sistema di videosorveglianza dell'Unione e pertanto resta in carico all'Unione Comuni della Valtenesi qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione con l'esclusione di difetti nel montaggio delle strutture (pali, staffe, cavi, ecc.) che restano a carico del Richiedente il quale risponde in tal senso di eventuali danni a terzi.

Sono a carico dell'Unione anche tutti gli eventuali atti da svolgere presso altre autorità per l'installazione della telecamera.

L'Unione si riserva la facoltà di revocare la Convenzione in qualsiasi momento, con preavviso minimo di giorni 30, per qualsiasi motivo tecnico o per l'emergere di contenziosi derivanti dalla gestione.

In tal caso è onere del Richiedente procedere a proprie spese allo smontaggio dell'impianto, trattenendo i materiali smontati o provvedendo al loro smaltimento a norma di legge.

Il Richiedente può parimenti recedere dalla Convenzione con un preavviso di giorni 30, alle condizioni stesse previste in caso di recesso da parte dell'Unione.

## **Art. 9**

### **Rinvio ad altre norme**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione o dal Regolamento dell'Unione per l'esercizio dei sistemi di videosorveglianza dell'Unione Comuni della Valtenesi si applicano le disposizioni di legge e si osservano i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che regolano la materia della tutela della protezione dei dati personali e della videosorveglianza.